

## DECRETO

**di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi preliminare indetta dall'Amministratore Delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A., ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica: Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 - Comune di Livigno - Mottolino (SO) *"Realizzazione bacino alpino Mottolino comprensivo di allaccio"* prevista nell'allegato A (A-23) del Piano degli Interventi Olimpici di cui al d.P.C.M. 26 settembre 2022, ora abrogato dal d.P.C.M. 8 settembre 2023, registrato alla Corte dei Conti con n. 2491 il 13 settembre 2023, recante il Piano Complessivo delle Opere Olimpiche che, nell'allegato 1, conferma l'opera come: *"A 23.0 - Nuovo bacino alpino comprensivo di allaccio e impianto di innevamento a servizio della venue di gara"*.**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni concernenti la Conferenza di servizi e, in particolare, all'articolo 14, comma 3, laddove contempla la Conferenza di servizi preliminare con abbreviazione dei termini in relazione alle opere di particolare complessità nonché alle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico allo scopo di acquisire, prima della presentazione di un progetto definitivo, *"le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati"* da parte delle Amministrazioni ed Enti coinvolti che si esprimono mediante *"rappresentante unico"* appositamente designato e prevede, al medesimo comma 3, che *"Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo"*;

**VISTO**, altresì, l'articolo 14-bis, comma 7, della predetta legge n. 241/1990 laddove recita: *"Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni"*;

**VISTO** l'articolo 14-ter della succitata legge 241/1990 che disciplina le modalità di svolgimento della *"conferenza simultanea"* e, in particolare, laddove stabilisce:

- al comma 1: *"la prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti"*;
- al comma 7: *"l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all’articolo 47, concernente la “Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante le “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare il comma 1 dell’art. 26 bis laddove stabilisce che: “*Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 27-bis, l’avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto*”;

**VISTA** la legge regionale del 2 febbraio 2010, n. 5, con particolare riferimento all’articolo 2, comma 2, lettera c), punto 1) ai sensi del quale “*La Regione è autorità competente all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui agli allegati A e B:..omissis.. c) ricompresi, anche parzialmente, nei seguenti ambiti di rilevanza paesaggistica regionale: 1) ambiti di elevata naturalità ai sensi dell’articolo 17 del piano territoriale paesistico regionale;...omissis*”;

**VISTI** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “*Codice dei Contratti pubblici*” ed il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, ed in particolare, l’art. 225, comma 9 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 laddove dispone “*A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n.50 del 2016*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” e in particolare l’articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8;

**VISTO** il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii. recante “*Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie*”;

**VISTO** in particolare l'articolo 3 del predetto decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società “*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*”, interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo “*la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*”;

**VISTO** il comma 2-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, laddove recita che “*Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*”, di cui sopra;

**VISTO** il comma 2-ter del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, laddove dispone “*Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992*”;

**VISTO** il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del succitato decreto-legge n. 16/2020 laddove dispone che “*La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater*”;

**VISTO**, altresì, il comma 11-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 laddove dispone che “*con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108*”;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” in particolare l'articolo 44 “*Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o rilevante impatto*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato nominato Amministratore Delegato della Società “*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*”, l'Ing. Luigivalerio Sant'Andrea nonché è stato approvato lo Statuto societario laddove è stabilito che la medesima Società cura, nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato, la progettazione, operando

anche come società di ingegneria, ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere i, connesse e di contesto, individuate con decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi di cui al succitato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'articolo 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 laddove è stabilito che *“lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese”* avvenuta in data 29 novembre 2021 al n. REA.RM-1655339;

**VISTO** il decreto 21 gennaio 2022 adottato dall'Autorità politica delegata allo sport di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze con il quale, in attuazione dell'articolo 1, comm1 773 e 774, della legge n 178 del 30 dicembre 2020 , sono stati individuati *“gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore, al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della Regione Lombardia, della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori.”*;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*;

**VISTI** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre del 2022, recante il Piano degli interventi che prevedeva, tra gli interventi “essenziali” in allegato A, l'opera in epigrafe ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023, registrato alla Corte dei Conti in data 13 settembre 2023, abrogativo del predetto d.P.C.M. 26 settembre 2022 nonché recante il nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche che, nell'allegato 1, ha confermato l'opera suddetta come: *“A 23.0 - Nuovo bacino alpino comprensivo di allaccio e impianto di innervamento a servizio della venue di gara”*, prevedendo l'applicabilità alla stessa della procedura semplificata di cui all'art. 44 del succitato decreto legge n. 77 del 2021 già prevista per i progetti del PNRR;

**TENUTO CONTO** che l'opera in epigrafe risulta rientrante nelle tipologie elencate nell'Allegato A della succitata l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con particolare riferimento al punto t1) denominato *“Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m (e fino a 15 m) e/o di capacità superiore a 100.000 m3 (e fino a 1.000.000 di m3) a servizio di grandi derivazioni d'acqua pubblica”* ed è, pertanto, soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale nonché, sulla base della localizzazione risultante dalla documentazione progettuale, anche a verifica preventiva di interesse archeologico e a valutazione di incidenza ambientale;

**CONSIDERATA** l'istanza Simico n. 1816 del 14 giugno 2023 per l'avvio della fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (prePAUR), ai sensi dell'art 26-bis del d. lgs n. 152 del 2006, depositata il giorno 21 giugno 2023;

**CONSIDERATO** altresì che in data 21 giugno 2023 sul sito web dell'Autorità Competente <https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb> [cod. PRE-PAUR0002 – RL], è avvenuta la pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale, del piano di lavoro per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale, del progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica di cui all'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e di tutta la documentazione allegata all'istanza, ivi compreso lo Studio di Incidenza con le seguenti conclusioni: *“si ritiene sufficiente in questa fase progettuale fermare l'analisi al livello di screening (livello 1) e concludere in maniera oggettiva la realizzazione delle opere in progetto non determineranno incidenza significativa, ovvero non pregiudicheranno il mantenimento dell'integrità dei siti Natura 2000 esaminati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”*, rinviando gli ulteriori approfondimenti *“in sede di PAUR”*;

**TENUTO CONTO** della comunicazione della Regione Lombardia, acquisita a prot. Simico n. 3031 del 3 ottobre 2023, che recita: *“Con la presente si trasmettono le determinazioni acquisite in sede di Conferenza di Servizi, indetta dalla Società Proponente con nota prot. 00001931 – 2023 del 23.06.2023 per l'esame del progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 – bis del d.lgs. 152/2006”*;

**CONSIDERATO** che la documentazione relativa al progetto in epigrafe, caricata sull'apposita piattaforma digitale dedicata, ha consentito alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. di avviare le procedure amministrative preordinate all'autorizzazione del medesimo;

**CONSIDERATA** la nota protocollo Simico n. 1931 del 23 giugno 2023 con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi preliminare sincrona nonché convocata la riunione del 11 luglio 2023 alle ore 10.00 in modalità telematica sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento pubblico: *“Realizzazione bacino alpino Mottolino comprensivo di allaccio”* in relazione al quale le Amministrazioni e gli Enti invitati, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990, erano chiamati a:

- designare il rispettivo rappresentante unico entro il termine del 27 giugno 2023;
- richiedere le eventuali *“integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”* entro il termine del 4 luglio 2023;
- rendere note le rispettive posizioni indicando esplicitamente *“le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente”* entro il 5 settembre 2023;

**ACQUISITI**, da parte delle pubbliche amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in oggetto gli atti di seguito elencati;

<b>Regione del Lombardia:</b> <i>Parere favorevole con precisazioni/prescrizioni</i> , acquisito a prot Simico n. 2736 del 5 settembre 2023
<b>Provincia di Sondrio:</b> <i>Parere favorevole con condizioni</i> , acquisito a prot Simico n. 2740 del 5 settembre 2023
<b>Comune di Livigno:</b> <i>Parere</i> acquisito a prot Simico n. 2739 del 5 settembre 2023
- <i>Questione paesaggistica: Parere favorevole con condizione</i>
- <i>Aspetto urbanistico: Parere favorevole</i>

<b>Comunità Montana: <i>Parere di competenza con precisazioni in relazione alla modifica piste da sci e in relazione agli impianti a fune</i></b> , acquisito a prot Simico n. 2275 del 19 luglio 2023
<b>Parco nazionale dello Stelvio: <i>Parere favorevole</i></b> , acquisito a prot Simico n. 2781 del 8 settembre 2023
<b>Vigili del Fuoco: <i>Nulla osta</i></b> acquisito a prot Simico n. 2299 del 20 luglio 2023

**ACQUISITA** a prot. Simico n. 2701 del 31 agosto 2023 la nota con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, dichiarando conclusa la procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, *“esprime pertanto nulla osta alla realizzazione delle opere per quanto riguarda il profilo relativo alla tutela archeologica”*;

**CONSIDERATO** che i suindicati atti sostanziano pareri favorevoli e/o pareri favorevoli con prescrizioni o condizioni, relativamente al suindicato oggetto della Conferenza di servizi preliminare e che, a riguardo, da parte delle Amministrazioni ed enti partecipanti non è stato manifestato, in sede di riunione sincrona del 15 maggio 2023 ne è pervenuto nel termine prestabilito del 24 maggio 2023, alcun dissenso;

**VALUTATA** la procedibilità dell'indizione di apposita Conferenza di servizi simultanea decisoria sul conseguente progetto definitivo da sviluppare secondo le condizioni e prescrizioni indicate laddove pertinenti al perfezionamento progettuale, da parte della Direzione Tecnica della Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A., nell'ottica del perseguimento degli obiettivi previsti dalle normative succitate e in particolare in termini di accessibilità;

**RITENUTO**, ai sensi delle pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. con particolare riferimento a quelle sopra richiamate, di dichiarare positivamente svolta la Conferenza di servizi preliminare con le determinazioni di cui agli atti e pareri acquisiti e sopra indicati dei quali si terrà conto nella sottoposizione del progetto definitivo in sede di Conferenza di servizi simultanea decisoria;

**RAVVISATA**, pertanto, la sussistenza delle condizioni per procedere ai sensi del sopra citato articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990 laddove prevede che, svolta la Conferenza preliminare, l'Amministrazione procedente *“indice la conferenza simultanea”* e che *“in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo”*;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. La Conferenza di servizi preliminare in epigrafe svolta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, relativamente all'opera pubblica olimpica **“A 23.0 - Nuovo bacino alpino comprensivo di allaccio e impianto di innevamento a servizio della venue di gara”** confermata con d.P.C.M. 8 settembre 2023 ed inserita tra le opere per le quali è applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 44 del decreto legge n. 77 del 2021, è dichiarata positivamente conclusa sulla base delle risultanze e degli atti di cui alle premesse del presente decreto, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico preliminare oggetto dell'espletata Conferenza di servizi.

### **Articolo 2**

1. I successivi livelli di progettazione relativi all'intervento suindicato dovranno conformarsi alle condizioni e prescrizioni di cui agli atti predetti, laddove pertinenti al perfezionamento degli sviluppi progettuali, al fine di acquisire, in sede di conferenza di servizi decisoria, gli eventuali ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento stesso.
2. Relativamente al progetto definitivo, per soddisfare il raggiungimento degli obiettivi *ex lege* e le esigenze temporali di realizzazione del Piano complessivo delle opere olimpiche, si procederà in sede di Conferenza di servizi decisoria da indire *"in forma simultanea e in modalità sincrona"* e *"con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti"*.
3. Ai sensi delle disposizioni della predetta legge n. 241/1990, con particolare riferimento a quelle richiamate nelle premesse, in sede di conferenza simultanea decisoria di cui al precedente comma 2, *"le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo"*.
4. La procedura della conferenza simultanea decisoria è finalizzata, in particolare, al raggiungimento di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 con particolare riferimento all'articolo 14-ter, comma 7, nonché all'articolo 14-quater concernente la *"decisione della Conferenza di servizi"*.

### Articolo 3

1. Il presente decreto, unitamente al verbale e agli atti assunti a riferimento, è pubblicato sulla piattaforma digitale dedicata della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.
2. Il presente decreto è, altresì, pubblicato sul sito della medesima Società nonché sui siti istituzionali della Regione Lombardia, Provincia di Sondrio nonché sull'albo pretorio on-line del Comune di Livigno ed è trasmesso a tutte le altre Amministrazioni ed enti gestori di beni o servizi partecipanti alla Conferenza di servizi espletata.

Roma, 27 novembre 2023

L'Amministratore delegato e Direttore generale

Ing. Luigi Valerio Sant'Andrea

